

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E PER
LA DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DI DECURTAZIONE APPLICABILI
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI IN ESERCIZIO

VISTO

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 42, il quale prevede:
 - al comma 1, che l'erogazione di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza;
- il D.M. 31 gennaio 2014 recante la “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici”;
- l'articolo 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato, che prevede:
 - al comma 3 che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e che, in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione e che nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà;
 - al comma 3-*quater* che al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di

verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.

- al comma *4-bis* che al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del D.M. 5 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del D.M. 5 luglio 2012. La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti;
- al comma *4-ter* che la misura della decurtazione di cui al comma *4-bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo;
- al comma *4-quater* che ai fini dell'applicazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza;
- al comma *4-quinquies* che è fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità

dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

- al comma 5 che il GSE presenti al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel seguito Ministero) gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca, tra l'altro, le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3;
 - al comma 6 l'emanazione di un Decreto del Ministero per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici;
- il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 e, in particolare, l'articolo 13-bis, comma 2 che, con riferimento all'ambito di applicazione temporale della nuova disciplina, stabilisce che le previsioni in merito alle decurtazioni, come introdotte dalla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, si applicano *“agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva”*;

CONSIDERATO CHE

- la Giurisprudenza Amministrativa ha affermato, *“anche in assenza del Decreto Ministeriale”*, la diretta applicabilità delle modifiche normative sopra richiamate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate da parte del GSE che mantiene il potere di dichiarare la decadenza dall'incentivo nel caso di violazioni rilevanti;
- gli operatori hanno manifestato più volte l'esigenza di dare seguito alle predette pronunce giurisprudenziali;

- in presenza di violazioni il GSE verifica la possibilità di applicare una decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione rilevata;
- le disposizioni di cui al D.M. 31 gennaio 2014 continuano ad applicarsi e non sono derogate dal presente Regolamento con il quale il GSE disciplina esclusivamente il sistema di violazioni di cui ai precedenti alinea;
- è necessario garantire l'oggettività, la proporzionalità, la trasparenza e l'uniformità di trattamento al ricorrere delle medesime violazioni nonché la salvaguardia della produzione di energia elettrica da impianti in esercizio alimentati da fonti rinnovabili;
- il GSE nel trasmettere, in conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.lgs. 28/2011, gli elementi per la definizione della disciplina dei controlli, si è confrontato con il Ministero, in merito ai principi e alle finalità cui è improntato il presente Regolamento;
- l'applicazione del Regolamento adottato dal GSE il 23 dicembre 2023 e pubblicato sul proprio sito istituzionale ha consentito di salvaguardare la produzione di energia da fonte rinnovabile derivandone anche la deflazione del contenzioso pendente auspicata dal Legislatore;
- la giurisprudenza amministrativa formatasi di recente ha inteso rimodulare lo scrutinio condotto dal GSE richiedendo che lo stesso nell'effettuare puntualmente la comparazione tra le ragioni di interesse pubblico e gli interessi dei soggetti privati, valorizzi anche l'interesse generale alla produzione energetica da fonte rinnovabile e alla tutela ambientale cui tendono le modifiche normative introdotte all'art. 42 del D.lgs. 28/11;
- il GSE nell'inviare al MASE il testo del Regolamento del 23 dicembre 2023, si è riservato la possibilità di apportare modifiche, anche di concerto con gli Uffici ministeriali;
- la Direttiva generale adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 maggio 2025, concernente le attività facenti capo al GSE per gli anni 2025-2027, invita il GSE, tra l'altro, a introdurre una regolamentazione delle sanzioni basata su principi di proporzionalità e di salvaguardia della sostenibilità finanziaria dei progetti,

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- ai fini dell'applicazione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 42 del D.lgs. 3 marzo 2011 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che alla data di accertamento delle violazioni percepiscono incentivi o per i quali l'accertamento delle violazioni sia avvenuto in data successiva alla loro avvenuta realizzazione, le conseguenze delle violazioni debbano essere modulate in maniera proporzionale e che, ferma la decadenza

dagli incentivi per violazioni che hanno dato luogo all'indebito accesso agli incentivi o comunque connotate da maggiore gravità, per le altre violazioni si debba dar luogo a una decurtazione commisurata alla rilevanza della violazione;

- nella persistente vigenza delle disposizioni di cui al D.M. 31 gennaio 2014, si rende necessario, sulla base dell'ulteriore esperienza acquisita individuare fattispecie aggiuntive alle quali saranno applicate decurtazioni tariffarie, in luogo della decadenza, quantificate tenendo conto dell'interesse alla corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate all'incentivazione e alla salvaguardia della produzione di energia rinnovabile, nonché dell'interesse dei privati a preservare l'equilibrio economico dell'investimento già effettuato, con ciò derivandone:
 - un aggiornamento della classificazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione e delle relative percentuali
 - l'aggiornamento delle violazioni che comportano la decadenza dal diritto agli incentivi;
- per gli impianti alimentati a biomasse debba in ogni caso trovare applicazione il D.M. 2 marzo 2010, recante "*Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*" che all'art. 4, comma 4 prevede che la presentazione di documenti falsi, mendaci o contraffatti ovvero di dati non veritieri in ordine alla tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, comportano la revoca degli incentivi, nei limiti della sola tariffa premio (coefficiente $k=0,5$), a decorrere dal primo anno in cui è rilevato il mancato rispetto delle condizioni e per l'intero periodo residuo di diritto all'incentivazione.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

**IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A.
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

1. In tutti i casi in cui vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate.
2. Qualora vengano accertate le violazioni che non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi previste dall'Allegato 2, il GSE dispone la decurtazione degli incentivi e procede al recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le decurtazioni si applicano, nella misura indicata nell'Allegato 2, dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE e per l'intero periodo di incentivazione, al netto delle fattispecie per le quali sia possibile individuare il periodo di non conformità.

3. In caso di procedimenti nell'ambito dei quali siano state accertate le violazioni di cui all'Allegato 2 e dei punti del presente Regolamento, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o non definiti con sentenza passata in giudicato, il soggetto responsabile, ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di cui al comma 3 dell'art. 42 del D. lgs. 28/2011, è tenuto a presentare apposita istanza, in pendenza del giudizio amministrativo. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione giudiziale. Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione dell'istanza.
4. La misura della decurtazione è dimezzata nel caso in cui il soggetto responsabile, non ancora sottoposto al procedimento di verifica e controllo, segnali spontaneamente le violazioni. A seguito della segnalazione, il GSE, restando salva la possibilità di svolgere attività di controllo per l'accertamento di ulteriori violazioni o difformità, adotta un provvedimento motivato di decurtazione dell'incentivo. La segnalazione del soggetto responsabile costituisce acquiescenza al conseguente provvedimento del GSE. Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione della spontanea segnalazione.
5. Le disposizioni di cui ai punti da 2 a 4 non si applicano qualora la condotta dell'operatore sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
6. Qualora siano riscontrate più violazioni che danno luogo a decurtazione, fermo restando il limite massimo del 50%, la percentuale di decurtazione è determinata applicando la seguente formula:

$$D = \min \left(50; \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{i} \right)$$



dove d_i rappresenta la decurtazione percentuale associata alla i -esima violazione appartenente all'elenco delle decurtazioni percentuali relative alle violazioni (V_1, \dots, V_n) ordinate in ordine decrescente.

La formula si applica anche laddove una delle violazioni ricada tra quelle riportate al punto 7 del presente Regolamento.

7. Qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che, al di fuori delle ipotesi di cui agli Allegati 1 e 2, rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi o dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ai sensi dell'art. 11 co. 3 del vigente D.M. 31 gennaio 2014. In via esemplificativa, tale previsione si applica anche nei casi in cui il GSE:

- a) ha motivatamente disposto o dispone l'accesso a regimi di incentivazione diversi rispetto a quello per cui è stata presentata istanza di accesso;
 - b) riconosce la tariffa incentivante spettante agli impianti fotovoltaici a terra in luogo di quella spettante per le serre fotovoltaiche nei casi in cui sia stata accertata o si accerti la mancata o parziale coltivazione di una o più serre nell'ambito di un complesso serricolo nel corso del periodo di percezione degli incentivi. La decurtazione è applicata in relazione all'energia prodotta dall'impianto che insiste sulle serre non coltivate o parzialmente coltivate e a valere sulle annualità in riferimento alle quali il GSE ha riscontrato la mancata o parziale coltivazione;
 - c) al di fuori del caso di cui al punto 7 dell'Allegato 1, rileva un artato frazionamento; in tal caso, il GSE applica l'articolo 29, comma 3, primo periodo del D.M. 23 giugno 2016;
 - d) riconosce la tariffa spettante per impianto a terra laddove l'impianto, pure realizzato su un manufatto edilizio, non sia classificabile come impianto su edificio, ad eccezione di quanto previsto all'allegato 2, punto 4.
8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'Allegato 1, il GSE, in esito al procedimento di controllo, può impartire delle prescrizioni volte a conformare l'impianto alle norme di riferimento.
9. Sulla base dei principi individuati dall'art. 42 si applica, su istanza del soggetto responsabile dell'impianto, una decurtazione del 10% della tariffa incentivante dalla data di decorrenza della convenzione nei casi in cui, nell'ambito di un procedimento di controllo, siano state accertate violazioni rilevanti connesse a dichiarazioni o a rappresentazioni di fatti non veritieri non imputabili ai soggetti responsabili degli impianti, oggetto di accertamento penale o per le quali, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di soggetti terzi, il Giudice non abbia rigettato la costituzione di parte civile del Soggetto Responsabile, che non deve essere oggetto di revoca, o abbia presentato un'autonoma azione in sede civile per il risarcimento del danno. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili, penali ed erariali e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi (nel caso ricorrano più violazioni si applica il punto 6 del presente Regolamento). La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia al ricorso amministrativo.
10. In deroga a quanto previsto al punto 7 dell'Allegato 1, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, laddove il GSE nell'ambito di un procedimento di controllo abbia rilevato l'artato frazionamento della potenza degli impianti volto ad eludere le procedure di accesso agli incentivi e abbia disposto la decadenza dal diritto a beneficiare degli incentivi, è possibile presentare, per uno solo degli impianti del lotto contraddistinto da una stessa area (particelle contigue) o da una stessa cabina di connessione, un'istanza ai sensi

del presente Regolamento per il riconoscimento della tariffa prevista dal decreto di riferimento per un impianto di potenza pari alla somma delle potenze degli impianti del predetto lotto. Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione dell'istanza.

11. Per gli impianti di potenza superiore a 3 kW in relazione ai quali il GSE abbia rilevato la presenza di moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo abbia disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, le decurtazione percentuale del 10% di cui all'art. 42 del D.lgs. 28/2011 (dimezzata in caso di autodenuncia), commi da 4-*bis* a 4-*quinqües*, fermo restando il rispetto delle condizioni per l'ammissione al meccanismo di salvaguardia, si applica in relazione alla porzione di impianto realizzata con i moduli affetti da non conformità secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Porzione di impianto non conforme	Porzione di impianto sottoposta alla decurtazione percentua della tariffa incentivante [%]
$1\% \leq \frac{P_{non\ conforme}}{P_{impianto}} \leq 20\%$	20%
$20\% < \frac{P_{non\ conforme}}{P_{impianto}} \leq 40\%$	40%
$40\% < \frac{P_{non\ conforme}}{P_{impianto}} \leq 60\%$	60%
$60\% < \frac{P_{non\ conforme}}{P_{impianto}} \leq 80\%$	80%
$80\% < \frac{P_{non\ conforme}}{P_{impianto}} \leq 100\%$	100%

Il GSE pubblica sul proprio sito il modello per la presentazione dell'istanza.

Allegato 1

Elenco delle violazioni rilevanti, che danno luogo a decadenza dal diritto agli incentivi

1. presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti ovvero presentazione di dati non veritieri laddove tale ultima presentazione sia preordinata o comunque determinante per conseguire l'ammissione all'incentivo che sarebbe stato altrimenti non possibile, ovvero per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura;
2. comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;
3. manomissione degli strumenti di misura dei vettori energetici e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia incentivata;
4. assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto da parte dell'Ente territorialmente competente;
5. assenza dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, partecipazione alle procedure d'asta e presentazione dell'istanza di ammissione agli incentivi, ivi inclusi i casi di impianto realizzato in modo difforme rispetto al progetto presentato nelle predette fasi, nel solo caso in cui il soggetto responsabile, ai fini della formazione della graduatoria, abbia tratto un vantaggio a danno degli altri partecipanti;
6. utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo (ivi incluse le matrici in ingresso all'impianto per la produzione di biogas);
7. artato frazionamento della potenza dell'impianto qualora abbia comportato la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi;
8. utilizzo di componenti contraffatti, con esclusione delle ipotesi di cui all'art. 42, commi 3-quater e 4-bis, del Decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero oggetto di furto;
9. assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 65 della legge della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, per l'accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola;
10. violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione.

Allegato 2

Elenco delle violazioni di minore gravità, che danno luogo a decurtazione e relative percentuali

1. voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell'accesso agli incentivi. La decurtazione si applica limitatamente al periodo di disallineamento: 10%;
2. impianto realizzato in modo difforme rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in ordine ai criteri di priorità adottati per la formazione delle graduatorie, nell'ipotesi in cui il contingente non sia stato saturato ovvero non sia stato conseguito un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura: 10%;
3. iter autorizzativo/abilitativo perfezionatosi in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, o conseguimento tardivo del titolo autorizzativo/abilitativo in sanatoria, fatto salvo il punto 4 dell'Allegato 1. La decurtazione si applica limitatamente al periodo oggetto della violazione: 20%;
4. carenza dei requisiti per la classificazione dell'impianto nella tipologia "*su edificio*", nel caso in cui questa circostanza abbia comportato la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi: 10% (da applicare alla tariffa prevista per gli impianti a terra);
5. per gli impianti di cui al D.M 5 luglio 2012: ferme le ipotesi di cui all'Allegato 1, impianto non ricadente in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 8, dello stesso DM e primo funzionamento dell'impianto in parallelo con la rete in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio: 20%;
6. per gli impianti di cui al D.M. 19 febbraio 2007: ferme le ipotesi di cui all'Allegato 1 e quelle di cui al punto 7 del regolamento, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi della tardiva conclusione dei lavori (decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129): 25%;
7. per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, ferme le ipotesi di cui all'Allegato 1, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi dell'avvenuta conclusione dei lavori oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento: 20% (da applicare alla tariffa effettivamente spettante);
8. inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo: 20%;
9. per gli impianti di cui al D.M. 18 dicembre 2008 che alla data di entrata in esercizio utilizzavano componenti principali di generazione usati e già incentivati purché sottoposti a rigenerazione: 20%

10. per gli impianti di cui al D.M. 19 febbraio 2007 che non hanno usufruito dei benefici previsti dalla Legge 129/2010, e di cui ai DD. MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012: ferme le ipotesi di cui all'Allegato 1, riscontro di dati, documentali o acquisiti a seguito di sopralluogo, indicativi dell'avvenuta conclusione dei lavori dell'impianto in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio: 25%